

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5764 del 27/11/2020
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l. con sede legale in Comune di Forlì - Via Don E. Servadei, 1/A e impianto in Comune di Forlì - Via Don E. Servadei N. 4/B. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con DET-AMB-2017-3775 del 18/07/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5936 del 27/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** con sede legale in Comune di Forlì – Via Don E. Servadei, 1/A e impianto in Comune di **Forlì – Via Don E. Servadei N. 4/B.** Modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con DET-AMB-2017-3775 del 18/07/2017.

#### LA DIRIGENTE

Viste:

- le parti quarta e quinta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** è in possesso di autorizzazione unica alla gestione rifiuti adottata con DET-AMB-2017-3775 del 18/07/2017, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ricompresa nel provvedimento di VIA di cui alla D.G.R. n. 1160/2017 del 02.08.2017, successivamente modificata con DET-AMB-2020-1578 del 06/04/2020, per lo stabilimento sito in Comune di **Forlì, via Don E. Servadei s.n.**;
- la succitata autorizzazione unica DET-AMB-2017-3775 del 18/07/2017 e s.m.i. ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Allegato B);
- la prescrizione n. 2 del paragrafo D. “EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE” dell'Allegato B all'autorizzazione unica così recita: “*La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di taglio con fiamma ossidrica entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge*”;
- l'autorizzazione unica è stata ricompresa entro al provvedimento di VIA sopraccitato, rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna alla Ditta e agli Enti con PEC del 13/09/2017, pertanto il termine ultimo per la messa in esercizio della attività di taglio con fiamma ossidrica era fissato al 13/09/2020;

**Dato atto** che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 16/03/2020 “*Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A.*”, la Regione Emilia-Romagna ha definito indicazioni operative per far fronte all'impossibilità da parte dei gestori a rispettare le scadenze previste in tali autorizzazioni a seguito delle misure restrittive disposte, con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per far fronte all'emergenza COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio fino al termine del periodo di validità delle medesime misure restrittive;
- con nota del 07/05/2020 acquisita al PG/2020/347825 del 08/05/2020 la Regione Emilia Romagna ha chiarito che “*la data a cui fare riferimento come termine delle restrizioni (da cui decorrono i giorni indicati*

*al punto 2 della parte dispositiva) va considerata quella legata allo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibile, e quindi il 31 luglio 2020";*

- l'impossibilità di rispettare i termini previsti nelle autorizzazioni per l'attivazione di impianti viene prevista dal punto 1. lettera d) del deliberato della D.G.R. n. 211 del 16/03/2020 e il punto 2 lettera b) dello stesso deliberato fissa un termine massimo per la l'attivazione di tali impianti pari a 90 giorni, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle restrizioni;

**Evidenziato** pertanto che, sulla base delle disposizioni della sopra richiamata D.G.R. n. 211 del 16/03/2020, il termine ultimo per la messa in esercizio della impianto/attività di taglio con fiamma ossidrica relativamente alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato B della autorizzazione unica DET-AMB-2017-3775 del 18/07/2017 e smi della ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** rimaneva fissato al 29/10/2020;

**Vista** la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 29/10/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/156912 del 30/10/2020, con cui la Ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** ha chiesto la una proroga del termine ultimo indicato al punto D.2 dell'Allegato B alla autorizzazione unica alla gestione rifiuti, con le seguenti motivazioni: *"poiché in forza dell'emergenza sanitaria in corso e delle norme atte a prorogare le scadenze prefissate, il termine ultimo per la messa in esercizio dell'attività era fissato nel 29/10/2020. Ad oggi non è stata ancora comunicato l'inizio dell'attività del nuovo centro di raccolta e pertanto non è stato possibile avviare l'attività di ossitaglio per la quale si chiede una proroga fino al 31/12/2021";*

**Rilevato** che con la domanda di cui sopra la Ditta comunica altresì che *"è stato attribuito al nuovo centro di raccolta il numero civico 4/B";*

**Vista** la nota PG n. 160011 del 05.11.2020 con cui è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. relativo alla richiesta di proroga in oggetto;

**Dato atto** che nella medesima nota si chiedeva agli Enti in indirizzo di comunicare eventuali motivi ostativi o richiesta di documentazione integrativa entro il 16.11.2020, precisando che in assenza di diverse indicazioni, allo scadere del termine indicato, si sarebbe considerato acquisto l'assenso senza prescrizioni alla proroga richiesta;

**Evidenziato** che entro il termine indicato e comunque ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti interessati;

**Dato atto** che con nota pervenuta in data 06.11.2020, acquisita al PG n. 161326 del 09.11.2020, la ditta ha comunicato l'inizio dell'attività a decorrere dal 09.11.2020 nel nuovo impianto;

**Viste** le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;

**Acquisito** in data 12.11.2020 il rapporto istruttorio predisposto dall'Unità Sanzioni e Autorizzazioni ambientali specifiche dal quale risulta necessario procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato B dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con DET-AMB-2017-3775 del 18/07/2017, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sostituendo integralmente la prescrizione 2. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di taglio con fiamma ossidrica entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.

con quanto di seguito riportato:

2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di taglio con fiamma ossidrica **entro il 31/12/2021**; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.

Preso atto che dal suddetto rapporto istruttorio risulta che per le emissioni in atmosfera la proroga richiesta trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;

Ritenuto pertanto opportuno concedere la proroga al 31.12.2021 richiesta da **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** in data 29/10/20, con riferimento a quanto sopra esposto, quale modifica non sostanziale della DET-AMB-2017-3775 del 18/07/2017;

Vista la D.G.R. n. 926 del 05.06.2019, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia", dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC);

## DETERMINA

- a) **di modificare** l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** con DET-AMB-2017-3775 del 18/07/2017 all'interno del provvedimento di VIA di cui alla D.G.R. n. 1160/2017 del 02.08.2017, per l'impianto sito in Comune di **Forlì – Via Don E. Servadei n. 4.**, come di seguito riportato:
- la prescrizione 2. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato B dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con DET-AMB-2017-3775 del 18/07/2017, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è sostituita dalla prescrizione di seguito riportata:  
  
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di taglio con fiamma ossidrica **entro il 31/12/2021**; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
- b) **di prendere atto** che all'impianto è stato il numero civico 4/B;
- c) **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-3775 del 18/07/2017 non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
- d) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpaè è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- e) **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- f) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Tamara Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- g) **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
  - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;

- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08;
  - gli adempimenti previsti in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 1160/2017 del 02.08.2017;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- h) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- i) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

La Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
\*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

\*documento firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**